ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 256/RE DEL 06 APRILE 2022

Pratica n. 1496/RE del 05.04.2022

STRUTTURA PROPONENTE	Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso			
CODICE CRAM	DG.002	**Ob.Funz.:** B01GEN	**CIG:** /	**CUP:** /

OGGETTO:	Vertenza (omissis) c/ ARSIAL innanzi alla Corte di Cassazione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento dell'incarico legale

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI [X] NO [ ]

ATTO CON IVA COMMERCIALE [ ] ISTITUZIONALE [ ]

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

Firmato digitalmente da: Annarita Aracri
Luogo: Roma
Data: 11/04/2022 11:54:42

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Dott. Antonio Celani)	RESPONSABILE P.O. (Avv. Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA (Avv. Maria Raffaella Bellantone)
f.to Antonio Celani	Annarita Aracri	Firmato digitalmente da: BELLANTONE MARIA RAFFAELLA Ruolo: 4:6 Avvocato Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA Data: 11/04/2022 17:45:58
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE	
ISTRUTTORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE				*A CURA DEL A.C.B.*			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE

ISTRUTTORE	P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)
		Firmato digitalmente da **Fabio Genchi** CN = Fabio Genchi O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO C = IT

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da
Fabio Genchi
CN = Fabio Genchi
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
C = IT

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 256/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 06/04/2022

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 256/RE DEL 06 APRILE 2022

OGGETTO: Vertenza (omissis) c/ ARSIAL innanzi alla Corte di Cassazione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento dell'incaricolegale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale è stato disposto di riattribuire all'avv. Maria Raffaella Bellantone, a decorrere dal 01 Aprile 2021, la titolarietà dell'incarico dirigenziale dell'Area Affari Generali e Gestione del Contenzioso, già conferito con determinazione n. 815/2019;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ";

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il codice CUP in quanto non riguardante appalto e/o progetto di investimento pubblico;

VISTO il ricorso in Cassazione, notificato il 22.02.2022 ad ARSIAL, con il quale i Sigg. (omissis) impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6206/2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"In merito, cassare la sentenza n. 6206/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, I sezione civile, nella persona del Presidente Dott. Capizzi, in data 30.06.2021, pubblicata in data 24.09.2021, con rinvio per nuovo esame nel merito. Qualora ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, chiede cassare la sentenza n. 6206/2021 accogliendo le richieste dei ricorrenti con ogni consequenziale statuizione, ed emettendo ogni altro conseguente provvedimento. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge dei tre gradi di giudizio"*;

RILEVATO che i ricorrenti affidavano il proprio ricorso in Cassazione ai seguenti motivi: 1) Violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza di primo grado; 3) Errata ricostruzione della circostanza relativa alla nullità dell'atto di cessione volontaria per errata vendita dei sub 1 e 5 del foglio 15 particella 138 e del successivo atto notarile per la mancanza della conformità catastale dell'immobile; 4) Errata ricostruzione della circostanza relativa alla nullità dell'atto di cessione volontaria e del successivo atto notarile, per violazione e falsa applicazione pag. 11 di 15 del DPR 327/2001. Violazione di quanto stabilito nella sentenza n. 181 della Corte Costituzionale; 5) Richiesta del risarcimento dei danni subiti dal sig. (omissis) e dai suoi eredi;

PREMESSO:

- Che con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri (omissis), (omissis)i (omissis), in proprio e nella loro qualità di eredi del sig. (omissis), convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, il Comune di Montalto di Castro per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di cessione volontaria sottoscritto in

data 11.02.2005 tra i sigg.ri Falleroni ed il Comune di Montalto di Castro avente ad oggetto un terreno con annesso fabbricato sito nel Comune di Montalto di Castro, loc. Pescia Romana, con conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi;

- Che il Comune di Montalto di Castro, costituitosi nel predetto giudizio, iscritto al n. 1605/2013 presso il Tribunale di Civitavecchia, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che le somme erogate dal Comune al sig. Falleroni non avrebbero costituito il prezzo dell'esproprio del fabbricato, ma l'indennizzo dovuto da ARSIAL (già Ente Maremma) al Falleroni quale possessore di buona fede per il manufatto realizzato a sue spese, ai sensi dell'art. 2 dell'originario contratto amministrativo di concessione;
- Che, pertanto, ritenuta la posizione di ARSIAL quale litisconsorte necessario, la stessa veniva chiamata in causa nel predetto giudizio con atto di citazione di terzo ritualmente notificato;
- Che con determinazione n. 242 del 19.05.2014 l'Agenzia autorizzava la costituzione in giudizio per opporsi alla domanda ivi formulata dagli attori nei propri confronti, con conferimento del relativo incarico legale agli avvocati interni congiuntamente all'avv. Lepore dello Studio Lepore Associazione Professionale;
- Che con sentenza n. 1034 del 04.11.2015 il Tribunale di Civitavecchia respingeva la domanda degli attori condannandoli al ristoro delle spese di lite per euro 2.500,00 oltre accessori per ciascuna controparte;
- Che i Sigg. (omissis) impugnavano la predetta sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Roma, giudizio iscritto al n. 3250/2016 RG;
- Che con determinazione n. 390 del 05.08.2016 ARSIAL autorizzava la costituzione anche nel giudizio d'appello per chiedere la conferma della sentenza di primo grado, con conferimento del relativo incarico legale ai medesimi avvocati incaricati per il primo grado;
- Che con sentenza n. 6206 del 24.09.2021 la Corte d'Appello di Roma respingeva l'appello confermando la sentenza di primo grado, con condanna dei Sigg. (omissis) al rimborso delle spese di lite per euro 11.000,00 oltre accessori;

RILEVATA la necessità di costituirsi nel giudizio di Cassazione per ottenere la conferma delle sentenze dei gradi precedenti;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa processuale di ARSIAL unicamente ad un avvocato esterno, poiché gli avvocati interni dell'Agenzia, Avv. Maria Raffaella Bellantone ed Avv. Annarita Aracri non sono abilitate all'esercizio della professione forense innanzi alle Magistrature Superiori;

VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni di ARSIAL, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 24.12.2015, trasmesso alla Giunta Regionale del Lazio ed approvato per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 14 co. 3 lett. a) l. 2/1995 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 731 del 18.12.2016 con la quale veniva approvato ed autorizzata la pubblicazione dell'albo degli avvocati esterni di Arsial;

CONSIDERATO che il legale prescelto tra i presenti nell'albo degli avvocati esterni di ARSIAL, per il quale occorre conferire l'incarico, è l'avv. Giuseppe Lepore in virtù del principio del mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad unico legale (art. 8 co. 4 let. d) Regolamento);

RILEVATO che il corrispettivo dell'avvocato esterno, come previsto dall'art. 9 del Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni di ARSIAL, può essere decurtato del 45% dell'importo dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55/2014 (valore compreso tra 1.000.000,00 e 2.000.000,00 di euro);

PRESO ATTO che, pertanto, l'importo delle competenze risulta pari a complessivi € 13.916,43, oneri di legge inclusi, importo accettato per le vie brevi dal legale interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la costituzione di ARSIAL nel giudizio di impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6206/2021 innanzi alla Corte di Cassazione, con conferimento del relativo incarico professionale all'avv. Giuseppe Lepore dello Studio Lepore Associazione Professionale;

RITENUTO, altresì, di dover impegnare l'importo complessivo di euro 13.916,43, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2022 in favore dello Studi Lepore Associazione Professionale a titolo di competenze a saldo relative al giudizio di impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6206/2021 innanzi alla Corte di Cassazione;

*S*U PROPOSTA dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE la costituzione di ARSIAL nel giudizio di impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6206/2021 innanzi alla Corte di Cassazione, con conferimento del relativo incarico professionale all'avv. Giuseppe Lepore dello Studio Lepore Associazione Professionale

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di euro 13.916,43, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2022 in favore dello Studi Lepore Associazione Professionale a titolo di competenze a saldo relative al giudizio di impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6206/2021 innanzi alla Corte di Cassazione;

DI COMUNICARE al professionista affidatario, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoAmministrazione*" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013	15	1-2		x			X	
d.lgs. 33/2013	23				x			x

ARSIAL
Delibere - Esercizio 2022

Delibera nr. 200001496 - Anno 2022 - del 06/04/2022

Organo: DETERMINA DIRETTORIALE
Testo: PRAT.1496RE-Vertenza c/ ARSIAL innanzi alla Corte di Cassazione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento dell'incarico legale

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM		**DG.002.**	AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO					
Capitolo		**1.03.02.99.002**	Altre spese legali					
Obiettivo/Funzione		**B01GEN.**	GENERICO					
Centro di costo		**2.**	Avanzo/Fondo disponibile					
576	06/04/2022	STUDIO LEPORE ASSOCIAZIONE PRO	PRAT.1496RE-Vertenza c/ ARSIAL innanzi alla Corte di Cassazione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento dell'incarico legale	13.916,43	13.916,43	0,00	0,00	13.916,43
			Totali Delibera nr. 200001496 del	**13.916,43**	**13.916,43**	**0,00**	**0,00**	**13.916,43**